

**DELIBERA N. 98/23/CONS**  
**ESITO DELLA VERIFICA SULLA NECESSITÀ DEL SERVIZIO DI**  
**TELEFONIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 97 DEL CODICE**  
**DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*”;

CONSIDERATO che con tale delibera l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 17, comma 4, del d.P.R. n. 318 del 1997 definendo i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni di telefonia pubblica e stabilendo, per l’esattezza, il numero minimo di postazioni in funzione della popolazione residente nei comuni (vincoli quantitativi) e nei luoghi di particolare rilevanza sociale (vincoli qualitativi), quali caserme, ospedali e carceri;

CONSIDERATO che TIM S.p.A., il 15 maggio 2009, aveva chiesto all’Autorità la revisione degli obblighi del servizio universale per la telefonia pubblica e, in particolare, dei criteri relativi alla distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche (di seguito PTP) stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS. Il 10 luglio 2009 la Società ha integrato e circostanziato la predetta proposta di revisione, evidenziando la riduzione progressiva del traffico effettuato da PTP e la possibilità, a fronte della revisione dei criteri quantitativi, di reinvestire le somme risparmiate per implementare la manutenzione e la qualità delle postazioni esistenti;

CONSIDERATO che l’Autorità aveva ritenuto pertanto opportuno, già dal 2010, avviare una revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale, che tenesse conto dell’effettiva riduzione dell’utilizzazione delle PTP in Italia in conseguenza del mutamento delle abitudini degli utenti, che utilizzano sempre più la telefonia cellulare in situazioni di

mobilità in luogo del servizio di telefonia pubblica, nonché della diffusione dei *phone center* e degli *internet points* per i cittadini stranieri. Già a suo tempo il confronto internazionale aveva evidenziato che in tutti i Paesi europei si sta verificando il medesimo effetto di “sostituzione” della telefonia mobile rispetto all’utilizzo delle PTP e che per 22 Paesi dell’Unione europea vi è una media di circa una PTP ogni 1.100 abitanti, inferiore all’Italia;

CONSIDERATO che i dati forniti da TIM S.p.A. attestavano, nel periodo dal 2001 al 2008, una riduzione pari a circa l’88% in termini di numero totale di conversazioni da postazione fissa (intesa come somma del traffico locale, internazionale, interdistrettuale e fisso-mobile) ed una riduzione pari a circa il 90% in termini di minuti di conversazione;

CONSIDERATO che l’Autorità aveva, pertanto, ritenuto che la revisione, in riduzione, del numero di PTP esistenti sarebbe stata in linea non soltanto con le mutate esigenze dell’utenza accertate nel corso dell’istruttoria, ma anche con gli sviluppi regolamentari europei. L’Autorità aveva anche considerato l’opportunità di garantire agli utenti finali disabili un accesso ai servizi di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti e che tale equivalenza poteva essere raggiunta assicurando la presenza di un congruo numero di PTP accessibili per gli utenti disabili, pari al 75% del totale delle postazioni ubicate all’aperto;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra riportate, l’Autorità ha approvato la delibera n. 31/10/CONS, recante “*Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale*”, successivamente modificata dalla delibera n. 683/11/CONS, con la quale ha, da un lato, confermato i vincoli qualitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS e, dall’altro, ha previsto l’allentamento dei vincoli quantitativi, stabilendo, nello specifico, che “*1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall’art. 1 della delibera n. 290/01/CONS, può essere progressivamente ridotto dalla Società, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente delibera. 2. Il numero massimo di postazioni telefoniche pubbliche rimosse in un anno solare è di n. 30.000 (trentamila) e comprende il numero massimo di n. 10.000 (diecimila) impianti stradali. Il piano annuale di rimozione deve essere suddiviso in non più di quattro lotti.*” (enfasi aggiunta);

CONSIDERATO che, sulla base della già menzionata delibera, la società incaricata è, inoltre, tenuta ad assicurare la disponibilità di almeno una postazione di telefonia pubblica nei luoghi di seguito indicati:

- a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
- b) carceri;
- c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili;

CONSIDERATO che la delibera n. 31/10/CONS prevede una specifica procedura di preavviso per la rimozione delle PTP (cfr. articolo 2) che consiste nell’affissione, almeno 60 giorni prima, di un cartello adesivo riportante una serie di informazioni, tra cui la data di rimozione e l’indirizzo PEC di Agcom ([cabinetefonica@cert.agcom.it](mailto:cabinetefonica@cert.agcom.it)) per

l'attivazione della procedura di opposizione alla rimozione di cui all'articolo 3. Almeno 60 giorni prima della rimozione, TIM è tenuta a comunicare al suddetto indirizzo e a ciascuna amministrazione comunale interessata l'elenco delle PTP da rimuovere, la motivazione e la data di affissione del cartello. Tale procedura non si applica alle postazioni telefoniche pubbliche ubicate in luoghi chiusi, adibiti a locali pubblici, quando la rimozione è richiesta dal soggetto che ha la disponibilità del luogo;

CONSIDERATO che la procedura di cui all'articolo 3 della delibera n. 31/10/CONS prevede che utenti, singoli o associati, ed enti interessati inviano l'istanza di opposizione all'indirizzo di posta certificata *cabinetatelefonica@cert.agcom.it* entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre, per gli utenti, dall'affissione del cartello di cui all'articolo 2, comma 1, e, per gli enti interessati, dalla comunicazione di cui sopra. La Direzione inoltra tempestivamente le opposizioni alla Società, la quale sospende la procedura di rimozione fino alla decisione sulla opposizione che è delegata alla Direzione che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, con provvedimento motivato in riferimento a quanto dedotto dall'opponente e sulla base di criteri prefissati (cfr. articolo 3, comma 5). Tra i criteri, vi è il grado di utilizzo della postazione, il numero di richiedenti la permanenza, gli atti di vandalismo, la presenza di altre PTP stradali nel raggio di 500 metri;

CONSIDERATO che, in relazione alla rimozione delle PTP, l'articolo 4 comma 1 della succitata delibera stabilisce che la Società deve mantenere in funzione le postazioni telefoniche pubbliche che, alla data di entrata in vigore della delibera, sono dislocate secondo i criteri qualitativi di cui all'art. 2 della delibera n. 290/01/CONS (ospedali e strutture sanitarie equivalenti con almeno 10 posti letto; carceri; caserme con almeno 50 occupanti stabili) e laddove è proibito l'uso del telefono mobile, anche a prescindere da obblighi specifici; il comma 2 dell'art. 4 prevede che *L'obbligo di cui all'art.2, comma 2, lettera c) della delibera n. 290/01/CONS (relativo ai vincoli qualitativi per le caserme) non è applicato con riferimento alle strutture militari in cui non vige il divieto di utilizzo dei terminali di telefonia mobile mentre permane in quelle in cui è prevista la schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, (Disposizioni finali) “*L'Autorità si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui alla stessa delibera, sulla base dell'evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell'utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento*”;

VISTA la delibera n. 486/18/CONS, del 16 ottobre 2018, con la quale l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sul documento recante “*Le postazioni telefoniche pubbliche: nuove prospettive regolamentari*” al fine di valutare un'eventuale revisione della regolamentazione in materia di postazioni telefoniche pubbliche, come previsto all'articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, sulla base dell'evoluzione della normativa europea, incluso la proposta della Commissione europea di direttiva (poi confermata) di modernizzare il regime del servizio universale circoscrivendolo “*ai servizi disponibili di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale*”, delle esigenze

dell'utenza, della capillarità della copertura mobile e della riduzione nell'utilizzo del servizio in parola;

CONSIDERATO che con tale delibera l'Autorità aveva innanzitutto constatato – grazie anche all'analisi geo-statistica i cui risultati sono stati ampiamente descritti nel documento sottoposto a consultazione pubblica – che il servizio di telefonia pubblica stradale aveva perso il proprio carattere di universalità a causa dell'eliminazione dei vincoli quantitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 486/18/CONS, l'Autorità aveva anche rilevato che una modifica della normativa, volta a incrementare i vincoli per il fornitore del servizio universale, sarebbe stata, oltre che inopportuna, anche anacronistica poiché, in base a quanto riportato nel testo della proposta di direttiva europea (che avrebbe istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche), il fornitore del servizio universale poteva non essere più obbligato a offrire il servizio di telefonia pubblica sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, tuttavia, che con la delibera n. 486/18/CONS, l'Autorità aveva comunque proposto di modificare la delibera n. 31/10/CONS riducendo a 5.000 il numero massimo di postazioni stradali che avrebbero potuto essere dismesse ogni anno dal fornitore del servizio universale per garantire una più graduale dismissione delle postazioni da parte del fornitore del servizio universale;

CONSIDERATO che, nel testo sottoposto a consultazione pubblica e in alternativa alla soluzione sopra descritta, l'Autorità aveva anche proposto l'eliminazione della procedura di opposizione prevista dalla delibera n. 31/10/CONS con contestuale introduzione di un unico criterio che prevedeva la possibilità di rimuovere una postazione stradale purché fosse stata garantita la presenza di almeno un altro impianto stradale in un raggio di 250 metri;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima consultazione, l'Autorità aveva altresì proposto, con riferimento alle postazioni di telefonia presenti nei rifugi di montagna, di estendere l'obbligo per il fornitore del servizio universale di garantire la presenza di almeno una postazione anche nei rifugi di montagna, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, per ospedali, carceri e caserme;

CONSIDERATO che con la delibera n. 486/18/CONS l'Autorità ha, infine, avviato un'indagine di mercato con l'obiettivo di ottenere informazioni sulle caratteristiche, sulla domanda e sulle funzioni d'uso dei servizi di telefonia pubblica;

VISTA la delibera n. 354/19/CONS, del 18 luglio 2019, con la quale l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con la delibera n. 486/18/CONS pubblicando gli esiti dell'indagine di mercato sopra menzionata;

CONSIDERATO che, in esito alla consultazione, è emerso quanto segue:

- I. Fastweb, Vodafone e Wind-Tre ritengono che il servizio di telefonia pubblica non dovrebbe più rientrare nel perimetro del servizio universale in quanto i servizi di telefonia mobile sono in grado di sostituire pienamente il servizio di

telefonia pubblica, garantendo al contempo un maggior grado di copertura; secondo gli stessi qualunque modifica dell'attuale contesto regolamentare volta a rafforzare gli obblighi in capo al fornitore del servizio universale apparirebbe anacronistica oltre che non proporzionata;

- II. TIM ha rilevato che qualunque proposta volta a incrementare gli obblighi per il fornitore del servizio universale, oltre a non essere giustificata dall'attuale contesto di mercato (ampia diffusione del servizio di telefonia mobile di gran lunga più efficiente del servizio di telefonia pubblica), sarebbe in netto contrasto con lo scenario che si è delineato nell'Unione europea, dove l'obbligo di offrire il servizio di telefonia pubblica è stato abrogato in oltre la metà dei paesi membri; secondo TIM sarebbe inoltre opportuno attendere il recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche prima di valutare una revisione della regolamentazione sulla telefonia pubblica;
- III. nessuno degli operatori ha condiviso le proposte dell'Autorità di modifica della delibera n. 31/10/CONS e della delibera n. 290/01/CONS relativamente alle postazioni di telefonia presenti nei rifugi di montagna;

CONSIDERATO che l'indagine di mercato, condotta da SWG S.p.A., è stata basata su un campione complessivo di 1.358 intervistati (rappresentativo della popolazione italiana dai 14 ai 74 anni) durante il periodo che va dal 18 al 28 gennaio 2019; si richiama che, in particolare, sono state realizzate 456 interviste telefoniche e 902 interviste su piattaforma online. Il disegno di campionamento prevedeva quote campionarie relative ai parametri di genere, età e zona geografica (divisione Istat);

VISTI gli esiti dell'indagine di mercato, pubblicati con la delibera n. 354/19/CONS, dai quali è merso che:

- solo lo 0,5% della popolazione ha utilizzato il servizio di telefonia pubblica nei 90 giorni precedenti l'intervista e che il 12% della popolazione non ha mai usato il servizio;
- oltre l'80% della popolazione non avverte l'esigenza di utilizzare il servizio di telefonia pubblica;
- la consapevolezza di poter disporre del servizio di telefonia pubblica nei pressi della propria abitazione è una caratteristica che riguarda poco più di un quarto della popolazione;
- la presenza di cabine telefoniche non è al giorno d'oggi più indispensabile per circa il 70% della popolazione;

CONSIDERATO che con la delibera n. 354/19/CONS, l'Autorità aveva ritenuto meritevoli di accoglimento le osservazioni di quegli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica e secondo cui un eventuale incremento degli obblighi in capo al fornitore del servizio universale sarebbe stato non proporzionato, dato l'attuale contesto di mercato e lo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso il servizio di telefonia pubblica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 354/19/CONS, l'Autorità aveva dunque ritenuto opportuno lasciare inalterato l'assetto regolamentare e valutare un eventuale intervento di modifica della disciplina sulle postazioni di telefonia pubblica in regime di servizio universale solo a seguito del recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il procedimento avviato con la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 486/18/CONS si è, pertanto, concluso con la pubblicazione dell'indagine di mercato "Le postazioni di telefonia pubblica in Italia" (allegato A), che costituisce parte integrante della stessa delibera;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il "codice europeo delle comunicazioni elettroniche", di seguito denominata direttiva 2018/1972;

CONSIDERATO che con la direttiva 2018/1972 e, per quanto qui d'interesse, il legislatore europeo ha confermato quanto già riportato nella proposta di direttiva, ossia la volontà di modernizzare il regime del servizio universale, eliminando l'inclusione obbligatoria a livello UE dei servizi preesistenti (telefoni pubblici a pagamento, elenchi telefonici completi e servizi di consultazione degli elenchi) e concentrando l'attenzione sulla banda larga e sui servizi di comunicazione vocale disponibili in postazione fissa;

VISTO il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).";

CONSIDERATO che l'attuale disciplina del servizio universale, di cui alla Parte III Titolo I del Codice delle comunicazioni elettroniche, riguarda esclusivamente il servizio di accesso a internet a banda larga e il servizio di comunicazione vocale; in particolare, l'Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili) prevede che "*1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma. 2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.*";

CONSIDERATO, tuttavia, che l'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche – che recepisce l'articolo 87 della direttiva – stabilisce che "*L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la*

necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali.” (enfasi aggiunta);

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra riportato e di quanto approvato con la delibera n. 354/19/CONS, effettuare, per quanto di competenza, un accertamento sulla necessità o meno del servizio di telefonia pubblica sul territorio nazionale. Tale verifica è stata ritenuta necessaria al fine di:

- I. definire il quadro regolamentare nazionale in attuazione del nuovo Servizio universale;
- II. fornire indicazioni al soggetto incaricato in merito a un servizio che potrebbe ancora risultare necessario per i consumatori in specifiche circostanze di rilievo sociale;
- III. garantire trasparenza nei confronti dei consumatori;
- IV. evitare che, in una situazione di incertezza regolamentare e in assenza di indicazioni da parte del regolatore, TIM continui, anche per il 2022 e per gli anni a seguire, a sostenere oneri ingiustificati con il rischio che gli stessi siano trasferiti sugli operatori concorrenti. Rileva a tale proposito come il costo netto del servizio universale sia, sin dal 2008, determinato in modo preponderante dalla telefonia pubblica a causa della repentina decrescita dei ricavi delle postazioni pubbliche;

VISTA la richiesta formulata dalla Direzione Tutela dei consumatori dell’Autorità (di seguito “la Direzione”) alla Società TIM, con nota prot. n. 105300 del 28 marzo 2022, con la quale è stato chiesto di acquisire informazioni aggiornate inerenti ai dati contenuti nella banca dati della Telefonia Pubblica prevista dall’articolo 4 della delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che, con tale richiesta, la Direzione ha chiesto, nello specifico, l’elenco delle postazioni di telefonia pubblica dislocate sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2021 e, per ciascuna di esse, il numero di chiamate annue relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con espresso riferimento, laddove possibile, ai volumi di chiamata verso il numero di emergenza 112 e alla presenza di copertura 2G/4G/5G;

VISTO il riscontro fornito dalla Società con nota ricevuta al prot. n. 128123 del 15 aprile 2022;

PRESO ATTO che dai dati acquisiti emerge che:

- sul territorio nazionale sono presenti 35.994 postazioni di telefonia pubblica;
- le postazioni di telefonia stradali sono 16.073, a cui si aggiungono 1.801 postazioni ubicate in luoghi di interesse sociale come, ospedali, carceri, caserme;
- le postazioni di telefonia pubblica presenti nei rifugi di montagna sono 470;
- dal 2019 al 2021 il numero di chiamate annuo per postazione si è ridotto del 57% circa passando da 277 chiamate a 118 chiamate;

- nel 2021 il numero di chiamate annuo per postazione dirette al numero d'emergenza 112 è pari a 3 (-25% rispetto all'anno precedente);
- il 99,2% delle postazioni è coperto da una rete di telefonia mobile di TIM in tecnologia 2G/4G/5G;

CONSIDERATO che l'analisi delle informazioni fornite da TIM s.p.a. conferma quanto già emerso a valle della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 486/18/CONS e dall'indagine di mercato pubblicata con la delibera n. 354/19/CONS in merito alla riduzione della domanda relativa al servizio di telefonia pubblica stradale e allo scarso uso e interesse mostrato dalla popolazione verso tale servizio, il quale non è più percepito come servizio indispensabile da parte dei cittadini;

CONSIDERATO inoltre che il servizio di telefonia mobile, quantomeno in relazione alla funzionalità in parola e come già evidenziato al momento dell'adozione della delibera n. 31/10/CONS, ha contribuito, con particolare riferimento alle postazioni stradali, alla suddetta riduzione di utilizzo essendo in grado di assolvere, laddove sia presente un'adeguata copertura radiomobile, la stessa funzione d'uso in modo più efficace e, probabilmente, meno oneroso per i consumatori;

CONSIDERATO che la copertura radiomobile attualmente presente nelle zone servite dal servizio di telefonia pubblica è, per quanto riguarda la sola TIM, già sostanzialmente completa (99,2%), dal momento che le postazioni stradali non coperte sarebbero meno di 180 (1% di 17.874).

RITENUTO opportuno integrare tale analisi con i dati della copertura delle suddette postazioni pubbliche da parte delle reti mobili di WindTre, Vodafone e Iliad;

VISTA l'indagine di Infratel (*Mappatura 2021 reti a banda ultralarga - connessioni mobili ai sensi dei paragrafi 51, 63 e 78 degli "orientamenti dell'unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga"*) la quale fornisce utili indicazioni sulla copertura territoriale delle reti radiomobili dei suddetti operatori;

CONSIDERATO che in tale studio, sulla base di un reticolato geografico di "pixel" di dimensione 100x100 metri, rappresentativo del territorio italiano (che comprende complessivamente circa 30 milioni di "pixel"), è stato chiesto agli operatori di fornire, tramite questionario, le informazioni sulle loro attuali coperture e sui propri piani di copertura previsti fino al 2026 - tenendo conto, altresì, degli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso delle frequenze utilizzate - compilando per ogni pixel alcuni campi relativi agli attributi di copertura; i risultati al 2021 evidenziano **l'assenza di pixel non coperti** nelle aree urbane. Una percentuale di pixel non coperti in zone agricole dello 0,2% con un massimo dello 0,6% in Umbria. Una percentuale di pixel non coperti in zone non abitate (montagne, laghi) del 2,3% con massimi tra il 7 e l'8,5% in Friuli-Venezia Giulia, Val D'Aosta, Trento, Bolzano. La percentuale media di pixel coperti è pari al 97,6% con un minimo del 91,5% in Friuli-Venezia Giulia. La percentuale di popolazione coperta è del 99,97%, sempre superiore al 99,9%;

VISTO che Wind Tre riporta sul proprio sito la copertura di tipo *outdoor* corrispondente al 99,7% della popolazione in 4G;

VISTO che Iliad riporta sul proprio sito una copertura del 99% della popolazione coperta in 4G;

VISTO che Vodafone riporta, sul proprio sito, che la rete 4G copre circa il 99% della popolazione;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la diffusione del servizio mobile i dati dell'osservatorio Agcom evidenziano un numero di SIM human pari a 78 milioni nel settembre 2021, stabile dal settembre 2020;

VISTO il *benchmark* europeo da cui emerge che, con riferimento agli obblighi di mantenimento e rispetto di standard di qualità delle postazioni pubbliche sui territori nazionali, essi sono al momento presenti esclusivamente in Spagna e Olanda mentre sono stati rimossi in undici Paesi europei (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito). In Olanda l'obbligo di garantire almeno una PTP ogni 5000 abitanti vige esclusivamente per le aree residenziali con densità di popolazione superiore a 5000 abitanti. In Spagna, vige l'obbligo città con più di 1.000 abitanti di garantire la presenza di una PTP; ogni ulteriori 3.000 abitanti deve essere garantito un addizionale telefono pubblico. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti invece la presenza di un telefono pubblico è imposta solo laddove sia giustificata da ragioni di scarsa copertura di rete fissa o mobile<sup>1</sup>;

CONSIDERATO che le evidenze istruttorie appaiono definitivamente confermare che non sia necessario continuare a garantire la disponibilità, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica stradale atteso che tale necessità non è determinata dalle circostanze nazionali. Ciò appare trovare conferma, oltre che da quanto pubblicato con la delibera n. 354/19/CONS, anche dallo scarso grado di utilizzo delle postazioni pubbliche stradali come di recente accertato (con una media di 113 chiamate l'anno per postazione) e dalla elevata copertura delle reti radio mobili (assenza di pixel non coperti nelle aree urbane, una percentuale di pixel non coperti in zone agricole dello 0,2%, una percentuale di pixel non coperti in zone non abitate del 2,3%, una percentuale di pixel coperti media pari al 97,6%, una percentuale di popolazione coperta del 99,97% e sempre superiore al 99,9%), unitamente alla pervasiva diffusione dei dispositivi di telefonia mobile (78 milioni di SIM human);

CONSIDERATO che tale circostanza trova conferma nella tendenza in atto nella maggioranza dei paesi dell'Unione europea dove sono stati rimossi gli obblighi relativi al servizio di telefonia pubblica;

VISTA la delibera n. 252/22/CONS, del 5 luglio 2022, recante “Avvio di un procedimento e consultazione pubblica concernente la verifica sulla necessità del

<sup>1</sup> Fonte 2022 Cullen International <https://www.cullen-international.com/client/site/documents/CTTEU20210010>

*servizio di telefonia pubblica ai sensi dell'articolo 97 del codice delle comunicazioni elettroniche”;*

VISTO lo schema di provvedimento di cui all'allegato B della sopramenzionata delibera, con il quale l'Autorità, sulla base di quanto già accertato con la delibera n. 354/19/CONS, ha proposto di abrogare gli obblighi quantitativi di cui all'articolo 1 della delibera n. 290/01/CONS, nonché le disposizioni relative alla distribuzione territoriale, alla rimozione e all'opposizione alla rimozione delle postazioni stradali, stabilitate rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 della delibera n. 31/10/CONS, come modificati e integrati dalla delibera n. 683/11/CONS;

VISTE le osservazioni di Iliad S.p.A. (di seguito Iliad), Fastweb S.p.A. (di seguito Fastweb), TIM S.p.A. (di seguito TIM), Vodafone S.p.A. (di seguito Vodafone) e Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind Tre), la cui sintesi è riportata nell'allegato A;

SENTITE le società: Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e Wind Tre;

SENTITE le associazioni dei consumatori;

VISTA la delibera n. 404/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Proroga dei termini del procedimento avviato con la delibera n. 252/22CONS*”, con la quale l'Autorità ha prorogato di 30 giorni il termine di conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 252/22/CONS rilevata l'esigenza di approfondire alcuni temi posti in consultazione tra i quali, in particolare, le proposte relative al processo di dismissione delle postazioni di telefonia pubblica non incluse nel servizio universale e all'analisi della loro copertura radiomobile;

CONSIDERATO, in relazione agli esiti della consultazione (di cui all'Allegato A al presente provvedimento), quanto segue:

#### **Postazioni stradali**

1. Tutti gli operatori hanno condiviso, in linea generale, le argomentazioni utilizzate dall'Autorità per sostenere la non necessarietà di continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica del servizio di telefonia pubblica stradale;

tuttavia, alcuni operatori alternativi a TIM non hanno condiviso la proposta dell'Autorità di subordinare la dismissione delle postazioni stradali di telefonia pubblica alla verifica della copertura radiomobile e l'apertura di un tavolo tecnico per la ricerca di soluzioni idonee alla dismissione delle postazioni in caso di inadeguata copertura nelle aree di interesse; secondo alcuni di questi operatori, il processo di dismissione delle postazioni proposto dall'Autorità rischierebbe di essere rallentato dallo svolgimento di analisi, quali la verifica della copertura radiomobile, che potrebbero essere eseguite senza attendere la comunicazione dell'elenco delle postazioni stradali che TIM intenderà dismettere e l'avvio del tavolo tecnico; sarebbe, a tal proposito, sufficiente verificare la copertura da parte di almeno un operatore mobile, mediante qualunque tecnologia, nel raggio di 500 metri dalla cabina telefonica da dismettere;

secondo altri operatori, inoltre, l'Autorità dovrebbe, all'articolo 2 dello schema di provvedimento, stabilire le tempistiche di dismissione: entro [omissis] giorni dalla pubblicazione del provvedimento, TIM dovrebbe inviare all'Autorità l'elenco delle postazioni da dismettere con le relative coordinate geografiche. Mediante il meccanismo del silenzio assenso la dismissione si considera autorizzata dopo i successivi [omissis] giorni.

Le **associazioni dei consumatori** hanno condiviso, in linea generale, quanto proposto dall'Autorità, precisando che le postazioni andrebbero dismesse se in disuso e se vi sia una copertura radiomobile in tecnologia 4G o superiore. Tuttavia, le associazioni hanno chiesto una preventiva e attenta verifica della copertura radiomobile;

le associazioni hanno, inoltre, evidenziato l'opportunità di riutilizzare le postazioni dismesse, se del caso anche dai Comuni, per altre finalità quali *hot-spot* per accesso a banda larga a Internet, punti di rifornimento energetico, stazioni per le sole chiamate d'emergenza o al 112, e quant'altro si possa immaginare nell'ambito di un principio di riuso efficiente.

#### **Postazioni nei luoghi di rilevanza sociale**

2. Nessun operatore ha condiviso le argomentazioni utilizzate dall'Autorità per sostenere la necessità di continuare a garantire la disponibilità del servizio di telefonia pubblica nei luoghi di rilevanza sociale (quali ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto, carceri, caserme, con almeno 50 occupanti);

in particolare, secondo alcuni operatori, la telefonia mobile (laddove disponibile) può sostituire efficacemente il servizio di telefonia pubblica anche con riferimento alle postazioni situate nei luoghi di rilevanza sociale; a ciò si aggiunga la copertura mediante linee telefoniche da postazione fissa;

alcuni operatori ritengono che l'obbligo, per la suddetta ragione, debba restare solo laddove l'uso del cellulare fosse vietato per motivi di sicurezza;

secondo tali operatori, tutte le postazioni di telefonia pubblica (quindi non solo quelle stradali) situate in aree coperte dal servizio di telefonia mobile dovrebbero poter essere dismesse, ad eccezione di quelle situate nei luoghi in cui l'utilizzo dei dispositivi mobili è vietato;

anche secondo TIM, le postazioni nei luoghi di rilevanza sociale, oltre a generare mediamente pochissimo traffico, sono, nella grande maggioranza dei casi, coperte dalla sua rete mobile; a ciò bisognerebbe aggiungere la concreta possibilità che le reti mobili di altri operatori concorrono ulteriormente ad aumentarne la copertura in un contesto di coperture nazionali mobili che sfiorano il 100% della popolazione;

TIM, nel non ritenere giustificato l'obbligo oltre che per la presenza della copertura mobile anche per lo scarso traffico effettuato, propone la seguente procedura di dismissione:

- invio di una notifica alla struttura ospitante annunciando la dismissione con preavviso di tre mesi evidenziando la possibilità di opposizione motivata innanzi all'Autorità,
- in caso di opposizione l'Autorità avvia un tavolo tecnico, caso per caso, per individuare le soluzioni funzionali alla successiva dismissione.

TIM propone la stessa procedura per le postazioni collocate nei centri profughi e nei rifugi di montagna anche se non soggetti a obblighi USO.

**Le associazioni dei consumatori** ritengono che le postazioni in questione non possano essere dismesse per tutte le ragioni che l'Autorità ha già indicato nel provvedimento in consultazione pubblica.

#### Contribuzione ai costi del servizio di telefonia pubblica

3. TIM ritiene che gli OAO debbano contribuire ai costi dell'infrastruttura delle PTP per un periodo di almeno [omissis] mesi dalla pubblicazione del provvedimento al fine di consentire la rimozione degli impianti;

secondo TIM, l'Autorità dovrebbe definire un valore *standard* di ristoro per ciascuna tipologia di postazione dismessa che includa i costi di funzionamento e di dismissione della postazione;

gli OAO, al contrario, ritengono che occorra accelerare la dismissione e che, comunque, nessun costo relativo alle postazioni di telefonia pubblica, incluso la dismissione, possa essere posto in capo agli OAO a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Codice che ha abolito l'obbligo per TIM.

#### Altre questioni

4. TIM ritiene che in assenza di obblighi USO per le PTP, decorsi [omissis] mesi concessi per la dismissione, non dovrebbe essere più soggetta ad obblighi di assistenza alla clientela e informativi sulla dislocazione delle PTP;

secondo TIM, nel periodo di [omissis] mesi la stessa deve essere remunerata per i costi di esercizio della piattaforma, assistenza e informazione sugli impianti TP;

TIM, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, ritiene sufficiente un unico formato dei cartelli di informazione della dismissione di 25x25 cm;

TIM ritiene che le misure per i disabili che l'Autorità ha previsto nello schema di provvedimento prescindano da obblighi USO. Le misure devono riguardare solo gli impianti stradali per i quali TIM e altri operatori forniranno volontariamente il servizio di telefonia pubblica; inoltre chiede all'Autorità di consentire, nel periodo dei [omissis] mesi di dismissione, una certa flessibilità sulla prevista percentuale di postazioni utilizzabili da disabili;

un operatore alternativo non condivide le misure per i disabili previste dall'articolo 4 dello schema di provvedimento essendo tutte le misure già previste nella delibera n. 290/21/CONS;

le **associazioni dei consumatori** ritengono che le postazioni telefoniche nei rifugi di montagna vadano salvaguardate in modo analogo alle postazioni nei luoghi di rilevanza sociale anche alla luce dell'assenza di copertura radiomobile e sistemi alternativi per effettuare chiamate telefoniche.

Con riguardo alla parità di accesso per i disabili le associazioni ritengono che la percentuale del 75% debba essere aumentata alla luce del fatto che con la dismissione il numero di postazioni residue potrebbe divenire molto basso.

Le associazioni hanno richiesto di essere coinvolte nell'ambito degli eventuali tavoli tecnici con gli operatori che dovessero essere funzionali alla dismissione.

RITENUTO, in esito alla consultazione, quanto segue:

#### **Postazioni stradali**

5. risulta meritevole di accoglimento l'indicazione formulata da alcuni operatori in merito all'opportunità che l'analisi preliminare della copertura sia eseguita indipendentemente dal piano di dismissione di TIM, in modo da verificare fin da subito se sussistano o meno postazioni di telefonia pubblica non coperte da segnale radiomobile laddove sia disponibile un database pubblico e certificato;

detta metodologia di analisi mostra il duplice vantaggio della garanzia di maggiore tempestività dell'analisi medesima, consentendo di verificare fin da subito e nell'ambito del procedimento quali siano le postazioni di telefonia pubblica stradale non coperte da segnale radiomobile, nonché della garanzia di una maggiore certezza dell'analisi medesima in quanto eseguita sulla base di un database pubblico e certificato;

in tale prospettiva e per una preliminare analisi, si ritengono utilizzabili i dati relativi alle mappe di copertura delle reti radiomobili, in possesso dell'Autorità e disponibili sul sito <https://maps.agcom.it/>;

pertanto, il 19 ottobre 2022, l'Autorità ha chiesto a TIM di integrare l'elenco delle postazioni di telefonia pubblica, già fornito in risposta alla richiesta di

informazioni del 28 marzo 2022, con le coordinate geografiche delle postazioni per le quali sussistono obblighi di servizio universale;

TIM ha risposto il 21 ottobre 2022 fornendo le informazioni richieste;

il 10 novembre 2022, la Direzione Tutela dei consumatori ha chiesto alla Direzione Studi, ricerche e statistiche di verificare: *i)* se nel luogo in cui è localizzata ogni postazione di telefonia pubblica è presente la copertura radiomobile da parte di uno o più operatori; *ii)* e, per ogni eventuale postazione non coperta, la distanza (in metri) dall'area coperta più prossima alla postazione; nella nota di risposta della Direzione Studi, ricerche e statistiche del 18 novembre 2022, la Direzione ha fornito i dati seguenti:

- copertura congiunta (intesa come sovrapposizione delle coperture) delle reti radiomobili 2G, 3G e 4G di tutti gli operatori – dati del 2020;
- copertura congiunta delle reti 3G e 4G di tutti gli operatori – dati del 2020;
- copertura delle reti 4G-LTE di tutti gli operatori – dati del 2022;

l'analisi svolta ha evidenziato che, delle 16.073 postazioni stradali, 59 postazioni non risultano coperte da nessun segnale radiomobile in tecnologia 4G;

il dato rilevato conferma che la percentuale di postazioni non coperte è inferiore all'1% (tale dato si pone in linea con le percentuali di mancata copertura sopra riportate);

pertanto, sulla base dei dati sopra riportati, sia in termini di scarso utilizzo delle postazioni sia di presenza di copertura e diffusione del servizio radiomobile, si può in primo luogo confermare che non sussistano ragioni per poter sostenere che il servizio di telefonia pubblica stradale debba continuare ad essere offerto in regime di servizio universale;

tuttavia, l'assenza di rilevazioni in campo sulla esatta posizione delle postazioni e sulla copertura, nonché la variabilità della copertura radiomobile nel tempo (non è al momento dato sapere se le postazioni di telefonia pubblica, allo stato non coperte da segnale radiomobile, continuino a essere non coperte al momento della loro dismissione), richiedono che una ulteriore verifica della copertura sia eseguita sul campo in fase di dismissione. Si ritiene quindi che TIM, prima della dismissione di una o più postazioni, verifichi la copertura radiomobile degli MNO (si ritiene, al riguardo necessaria la copertura di tutti gli operatori cui sono assegnate le frequenze, Wind Tre, Iliad, Vodafone Italia e TIM, non essendo noto il gestore dell'utente che potrà avere necessità del servizio) in corrispondenza della postazione e mediante un idoneo strumento di misura; in caso di accertata copertura radiomobile, la dismissione è consentita senza ulteriori oneri; nei casi in cui TIM accerti, in fase di dismissione e mediante misure, l'assenza di copertura di una o più delle suddette reti, sospende la dismissione e invia una comunicazione scritta all'Autorità evidenziando lo stato di funzionamento della postazione, l'effettivo uso della postazione sulla base del traffico telefonico svolto nell'ultimo

anno, la presenza di copertura in aree immediatamente circostanti e accessibili o di altre postazioni utilizzabili; l'Autorità, previa una analisi delle informazioni ricevute, entro sessanta giorni, comunica a TIM di procedere alla dismissione delle postazioni oggetto dell'istanza ovvero di continuare a sosperderne la dismissione; nel caso in cui l'Autorità valuti non opportuno dismettere la postazione, TIM S.p.A. presenta una nuova istanza al variare di una o più delle condizioni suddette, inclusa la copertura radiomobile; la stessa Autorità potrà richiedere a TIM di verificare la copertura nelle postazioni pubbliche per le quali la dismissione è stata sospesa;

l'Autorità ritiene altresì opportuno, ai fini del monitoraggio, che TIM comunichi alla Direzione, ogni 6 mesi, il numero e la posizione delle postazioni dismesse;

l'Autorità non ritiene di accogliere la richiesta di altri operatori affinché si definiscano, all'articolo 2 dello schema di provvedimento, le tempistiche di dismissione delle PTP, alla luce del fatto che la decadenza dell'obbligo di mantenere le postazioni, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento, non implica un obbligo a dismetterle tenuto conto del fatto che TIM potrà continuare a fornire, su base volontaria, il servizio senza oneri pubblici come chiarito all'articolo 1 del provvedimento.

#### **Postazioni nei luoghi di rilevanza sociale**

6. Non risulta condivisibile, per le ragioni seguenti, la proposta degli operatori di rimuovere l'obbligo anche per le postazioni ubicate nei luoghi di rilevanza sociale alla luce della copertura assolutamente disponibile su rete mobile e fissa;

in primo luogo, si osserva che la copertura radiomobile verificata, mediante *Broadband Map*, in corrispondenza dei luoghi di rilevanza sociale potrebbe differire da quella effettivamente presente all'interno delle strutture ospitanti (*indoor*) e, di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dagli operatori, le postazioni di telefonia pubblica presenti in tali luoghi potrebbero continuare a essere necessarie anche laddove sia consentito l'uso dei dispositivi mobili;

parimenti non è possibile dare per scontato che l'eventuale linea fissa presente in tali luoghi sia accessibile al pubblico;

inoltre, la ridotta possibilità di movimento degli utenti che si trovano all'interno di tali strutture (a differenza di quanto accadrebbe nei luoghi all'aperto) potrebbe limitare o addirittura rendere impossibile la ricerca di un'area in cui è presente un'adeguata copertura radiomobile *indoor*;

si aggiunga che il servizio di telefonia pubblica, a differenza del servizio di telefonia mobile, garantisce agli utenti una maggiore disponibilità, dal momento che le postazioni telefoniche sono attive 24 ore al giorno o comunque fino alla chiusura della struttura e, quindi, disponibili anche quando, ad esempio, il

dispositivo mobile risulta privo di segnale, con batteria insufficiente o senza credito telefonico;

è pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra menzionate, continuare garantire nei luoghi di rilevanza sociale un servizio telefonico che abbia le caratteristiche tipiche dei servizi pubblici (disponibilità per chiunque ne faccia richiesta e condizioni economiche regolate) dal momento che, per la natura di tali luoghi (chiusi e spesso con poche possibilità di movimento), tale servizio potrebbe non sempre essere sostituito efficacemente con il servizio di telefonia mobile;

è pertanto opportuno confermare gli obblighi qualitativi di cui alla delibera n. 290/01/CONS nei limiti e con le precisazioni di cui all'articolo 4 della delibera n. 31/10/CONS;

l'Autorità, tuttavia, riconosce, come tra l'altro riportato da TIM, che è in corso un processo di *decommissioning* delle reti *legacy*, su cui peraltro poggia la piattaforma di servizio della telefonia pubblica e di *switch off* delle centrali *bypass*, così come disciplinato dalla delibera n. 348/19/CONS, nonché un percorso di digitalizzazione del Paese, che comporterà il passaggio completo alle piattaforme IP di tutti i servizi di telecomunicazione;

pertanto, parallelamente alla conferma dell'obbligo nei luoghi di rilevanza sociale, risulta opportuno avviare un tavolo tecnico con TIM e gli altri soggetti interessati, incluso gli OAO, con l'obiettivo di definire le nuove tecnologie di fornitura del servizio di telefonia pubblica in tali luoghi in un'ottica di minimizzazione dei costi di gestione e ottimizzazione del funzionamento per gli utenti.

#### Contribuzione ai costi delle PTP

7. Come premesso, TIM ritiene che gli OAO debbano contribuire ai costi dell'infrastruttura delle PTP per un periodo di almeno [omissis] mesi dalla pubblicazione del provvedimento al fine di consentire la dismissione degli impianti laddove, gli OAO ritengono che nessun costo relativo alle PTP, incluso quello relativo alla dismissione, possa essere posto in capo agli OAO a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Codice che ha abolito l'obbligo per TIM;

a tale proposito, va ricordato che l'Autorità ha approvato la delibera n. 31/10/CONS, recante “*Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale*”, successivamente modificata dalla delibera n. 683/11/CONS, con la quale ha, da un lato, confermato i vincoli qualitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS e, dall'altro, ha previsto un allentamento dei vincoli quantitativi, stabilendo, nello specifico, che “*1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall'art. 1 della delibera n. 290/01/CONS, può essere progressivamente ridotto dalla Società, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente delibera. 2. Il numero massimo di*

*postazioni telefoniche pubbliche rimosse in un anno solare è di n. 30.000 (trentamila) e comprende il numero massimo di n. 10.000 (diecimila) impianti stradali. Il piano annuale di rimozione deve essere suddiviso in non più di quattro lotti.” (enfasi aggiunta);*

a tale riguardo si prende atto del fatto che TIM, sin dal 2010, ha avviato il processo di dismissione per un numero di postazioni ben inferiore a quanto possibile in base ai vincoli della suddetta deliberata;

in aggiunta, sin dalla delibera n. 486/18/CONS, con cui l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di valutare un’eventuale revisione della regolamentazione in materia di postazioni telefoniche pubbliche, era ben nota l’evoluzione della normativa europea, inclusa la proposta di direttiva della Commissione europea (poi confermata) di modernizzare il regime del servizio universale circoscrivendolo “ai servizi disponibili di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale”;

per tale ragione, avendo comunque ritenuto TIM di dismettere un numero di postazioni inferiore al valore consentito dalla delibera n. 31/10/CONS non risulta fondata la richiesta di vedersi riconosciuti per un ulteriore periodo di [omissis] mesi i costi delle postazioni che intenderà dismettere, che includono quelli operativi e quelli di dismissione, successivamente alla verifica di cui al presente provvedimento;

l’Autorità, tuttavia, riconosce il diritto alla compensazione dei costi delle postazioni non coperte da segnale radiomobile e per le quali TIM S.p.A., a seguito di decisione dell’Autorità, è tenuta a sospendere la dismissione;

resta inteso che l’abolizione degli obblighi relativi alla distribuzione e alle condizioni economiche del servizio di telefonia pubblica stradale, determini per TIM l’impossibilità di chiedere una compensazione finanziaria per il servizio di telefonia pubblica stradale che intenderà viceversa continuare a offrire volontariamente.

#### Altre questioni

8. Per effetto di quanto sopra si rileva la richiesta di TIM secondo cui in assenza di obblighi USO non dovrebbe essere più soggetta ad obblighi di assistenza alla clientela e informativi sulla dislocazione delle postazioni stradali; tuttavia, se la fornitura del servizio di telefonia pubblica avviene su base commerciale restano validi gli obblighi relativi alle informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 98-quindecies del Codice con particolare riferimento alla tariffe e ai servizi offerti di assistenza ai clienti e relativi recapiti; per tale ragione si ritiene, per un generale principio di trasparenza, di lasciare in capo a TIM l’attuale obbligo di informativa sulla dismissione delle PTP e sulle postazioni che resteranno in funzione;

si ritiene ragionevole, anche in ottica di riduzione dei costi, la richiesta di TIM, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, di utilizzare un unico formato dei cartelli di informazione della dismissione; è quindi ragionevole che il formato dei cartelli per la dismissione degli impianti stradali sia unico ed allineato a quello di dimensioni 25 cm x 25 cm in quanto idoneo a ospitare il testo richiesto (nelle dimensioni indicate), consentendo di fatto una maggiore economicità del processo, come tra l'altro richiesto da TIM;

è condivisibile il rilievo di TIM secondo cui le misure per i disabili che l'Autorità ha previsto nello schema di provvedimento prescindano da obblighi USO. Le misure, infatti, riguardano gli impianti stradali per i quali TIM e altri operatori forniranno volontariamente il servizio di telefonia pubblica in modo da garantire, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 98-*vicies quater* del Codice un accesso al servizio equivalente a quello di tutti i consumatori; l'Autorità, alla luce del fatto che a seguito della dismissione le postazioni residue saranno solo quelle nei luoghi con assenza di copertura, ritiene che l'accessibilità da parte dei disabili debba essere maggiore di quella attuale per quanto tecnicamente possibile; a tal fine si potrà dare priorità, nella dismissione, alle postazioni che non sono adeguate all'uso da parte di disabili;

per le ragioni suddette non è condivisibile l'osservazione di un operatore che non condivide le misure per i disabili previste dall'articolo 4 dello schema di provvedimento essendo tutte le misure già previste nella delibera n. 290/21/CONS; difatti tali misure riguardano solo l'accessibilità economica ma non il generale tema dell'equivalenza dei prodotti e servizi per i disabili;

per quanto riguarda le postazioni nei rifugi di montagna si rileva che la legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952 che disciplinava il servizio di telefonia pubblica in tali siti, e a cui l'Autorità aveva rinviaiato con la delibera n. 290/01/CONS, è stata abrogata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; visto tuttavia che, dai dati della *broadband map* emerge che su 470 postazioni ubicate nei rifugi di montagna, 91 postazioni non risultano coperte da rete 4G, l'Autorità ritiene opportuno disciplinare il processo di dismissione; a tale riguardo si ritiene opportuno, nel momento in cui vi sarà la eventuale notifica di dismissione, effettuare una nuova verifica di copertura radiomobile: in caso di assenza di copertura la struttura ospitante dovrà essere informata della possibilità di sottoscrivere il servizio di voce su rete fissa in virtù dell'obbligo di servizio universale di cui alla delibera n. 456/16/CONS;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche e per quanto di competenza dell'Autorità, non necessario continuare a garantire la disponibilità, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, delle postazioni di telefonia pubblica stradale atteso che tale necessità non è determinata dalle circostanze nazionali e che, pertanto, TIM S.p.A. non è più tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione delle postazioni stradali sul territorio nazionale, né tantomeno determinate condizioni economiche;

RITENUTO, altresì, non più necessario mantenere in vigore la procedura di opposizione di cui all'articolo 3 della delibera n. 31/10/CONS dal momento che, per le ragioni sopra esposte, il servizio di telefonia pubblica stradale non sarà offerto in regime di servizio universale;

CONSIDERATO, quindi, che il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche stradali esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri previsti dall'articolo 1 della delibera n. 290/01/CONS, potrà essere ridotto da TIM S.p.A. senza alcun limite fatta eccezione per le postazioni non coperte da segnale radiomobile;

RITENUTO, per l'effetto, necessario che TIM S.p.A., prima della dismissione di una PTP verifichi, con idonei strumenti di misura, la copertura radiomobile e solo in caso di assenza di copertura sospenda la dismissione e presenti all'Autorità un'apposita istanza scritta di dismissione contenente le informazioni identificative della postazione, dello stato di funzionamento della postazione, i dati del traffico telefonico svolto nell'ultimo anno, la distanza per raggiungere la postazione più prossima e quella necessaria per raggiungere un'area coperta da segnale radiomobile; sulla base dell'analisi dei dati comunicati, l'Autorità, entro i successivi 60 giorni, comunica a TIM di procedere alla dismissione ovvero di continuare a sospendere la stessa; TIM S.p.A., in tal caso, non dismette la postazione e invia all'Autorità una nuova istanza di dismissione al variare di una o più delle condizioni suddette;

RITENUTO necessario definire una specifica procedura di dismissione delle postazioni ubicate nei rifugi di montagna a causa della mancata copertura radiomobile in tecnologia 4G in una percentuale, preliminarmente stimabile, nel 20% circa dei casi;

RITENUTO, in ogni modo, che la società TIM S.p.A. potrà comunque continuare a offrire il servizio di telefonia pubblica nei luoghi e alle condizioni che ritenga opportune e che pertanto l'onere eventualmente sostenuto è interamente a carico della stessa e che per lo stesso non potrà essere richiesta una compensazione finanziaria;

RITENUTO necessario fornire ai consumatori – per un congruo periodo di tempo – un'adeguata informazione con riferimento alla localizzazione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e alla loro eventuale dismissione;

CONSIDERATO che nelle caserme (con almeno 50 occupanti stabili), in base a quanto stabilito dalla delibera n. 31/10/CONS, l'obbligo di garantire in tali strutture almeno una postazione telefonica si applica solo nei casi in cui sia prevista la schermatura del segnale radiomobile per motivi di sicurezza militare; pertanto la telefonia pubblica continua a rappresentare un servizio necessario dal momento che tale servizio non sarebbe sostituibile dal servizio di telefonia mobile essendo lo stesso schermato;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alle carceri, la domanda relativa al servizio di telefonia pubblica si è ridotta negli ultimi tre anni solo del 7% a fronte di una riduzione generalizzata del 45% e che nel 2021 il numero di chiamate per postazione è stato pari 1.273: un valore di gran lunga superiore a quello corrispondente per lo stesso periodo all'intero parco di postazioni (221 chiamate per postazione);

CONSIDERATO che, con riferimento agli ospedali e alle strutture ospedaliere (con almeno 10 posti letto), è necessario assicurare la disponibilità del servizio di telefonia pubblica nelle modalità stabilite dalla delibera n. 290/01/CONS, dal momento che la presenza di tali postazioni continua ad assolvere una funzione di rilevanza sociale e ciò indipendentemente dal grado di copertura radiomobile e della conseguente possibilità di sostituzione del servizio di telefonia pubblica con il servizio di telefonia mobile;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto valutato a seguito della consultazione pubblica, continuare garantire nei luoghi di rilevanza sociale un servizio telefonico che abbia le caratteristiche tipiche dei servizi pubblici (disponibilità per chiunque ne faccia richiesta e condizioni economiche regolate) dal momento che, per la natura di tali luoghi (chiusi e spesso con poche possibilità di movimento), tale servizio potrebbe non sempre essere sostituito efficacemente con il servizio di telefonia mobile;

RITENUTO, pertanto, opportuno, ai sensi dell'art. 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche e per quanto di competenza dell'Autorità, confermare gli obblighi qualitativi di cui alla delibera n. 290/01/CONS nei limiti e con le precisazioni di cui all'articolo 4 della delibera n. 31/10/CONS;

VISTO l'articolo 98-*vicies quater*, comma 1, del Codice che stabilisce che “*1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità: a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori; b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.*”;

RITENUTO, quindi, necessario garantire ai consumatori con disabilità un accesso al servizio di telefonia pubblica equivalente a quello di tutti i consumatori;

RITENUTO, pertanto, opportuno che i fornitori del servizio di telefonia pubblica garantiscano che almeno il 75% delle postazioni sia accessibile consumatori con disabilità con le stesse caratteristiche in termini di funzionalità riservate a tutti gli altri consumatori; tale percentuale dovrà possibilmente aumentare per le residue postazioni che non saranno dismesse;

VISTO il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nel seguito il “Ministero”) sullo schema di provvedimento approvato dal Consiglio nella seduta dell’8 febbraio 2023 e ricevuto dall’Autorità in data 3 aprile 2023;

CONSIDERATO che nel suddetto parere il Ministero rappresenta che *Tenuto conto dei nuovi sviluppi tecnologici e di mercato che determinano un progressivo ridimensionamento del ruolo della telefonia pubblica, intesa come disponibilità delle postazioni di telefonia pubblica dislocata su tutto il territorio nazionale, si condivide con codesta Autorità che ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche non è necessario continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica stradale. In considerazione delle circostanze nazionali, è necessario continuare a*

*garantire il servizio di telefonia pubblica nei luoghi quali ospedali e strutture sanitarie equivalenti, carceri e caserme, con almeno 50 occupanti stabili;*

*CONSIDERATO che, alla luce di quanto esposto, il Ministero condivide la scelta di codesta Autorità in merito alla procedura di dismissione di telefonia pubblica stradale e di quelle ubicate nei rifugi di montagna ma al contempo si ritiene opportuno il mantenimento dei telefoni pubblici a pagamento nei luoghi di rilevanza sociale, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti finali;*

*PRESO ATTO del fatto che, per le argomentazioni di cui sopra, il Ministero esprime pertanto, un parere adesivo allo schema di provvedimento dell'Autorità;*

*UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;*

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Servizio di telefonia pubblica stradale)**

1. Ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tenuto conto delle circostanze nazionali, non è necessario continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica stradale di cui all'art. 1 della delibera n. 290/01/CONS.
2. Per l'effetto di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, TIM S.p.A. non è tenuta a rispettare alcun criterio di distribuzione quantitativo delle postazioni di telefonia pubblica stradali ubicate sul territorio nazionale, né tantomeno a rispettare determinate condizioni economiche.
3. L'onere eventualmente sostenuto per la fornitura e la dismissione del servizio di telefonia pubblica stradale, sia per le postazioni che TIM intende dismettere sia per quelle che intende mantenere in esercizio su base volontaria, è interamente a carico del fornitore e per lo stesso non potrà essere richiesta una compensazione finanziaria a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2.

### **Articolo 2**

#### **(Procedura di dismissione delle postazioni di telefonia pubblica stradale e di quelle ubicate nei rifugi di montagna)**

1. TIM s.p.a. può dismettere le postazioni di telefonia pubblica stradali e quelle ubicate nei rifugi di montagna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera e dislocate su tutto il territorio nazionale, nel rispetto di quanto stabilito dai seguenti commi.

2. Prima di procedere alla dismissione delle postazioni stradali, TIM S.p.A. verifica la copertura degli operatori mobili infrastrutturati (MNO) in corrispondenza della postazione mediante idoneo strumento di misura. Solo in caso di assenza di copertura di una o più delle reti degli MNO, TIM S.p.A. sospende la dismissione e invia alla Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità un'istanza di dismissione, contenente le informazioni identificative della postazione, dello stato di funzionamento della stessa, i dati del traffico telefonico svolto nell'ultimo anno, la distanza per raggiungere la postazione più prossima e quella necessaria per raggiungere un'area coperta da segnale radiomobile. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Autorità, sulla base degli elementi forniti, comunica a TIM di procedere alla sua dismissione ovvero di continuare a sospendere la dismissione fino al variare di una o più delle condizioni fattuali suddette.
3. Per tutto il periodo di sospensione TIM S.p.A. può richiedere, con riferimento alle postazioni oggetto dell'istanza, una compensazione finanziaria nell'ambito della valutazione del costo netto del servizio universale. Ove TIM S.p.A. rilevi una modifica delle condizioni di cui al comma 2 che hanno comportato la sospensione della procedura di dismissione e, in particolare, rilevi la presenza della copertura radiomobile, presenta una nuova istanza di dismissione alla Direzione. La verifica della eventuale modifica della copertura radiomobile o dello stato di utilizzo delle postazioni per le quali la dismissione è stata sospesa potrà essere, altresì, richiesta a TIM S.p.A. dall'Autorità ai fini della eventuale successiva approvazione della dismissione.
4. Almeno 30 giorni prima della dismissione di una postazione telefonica pubblica stradale coperta da segnale radiomobile, TIM S.p.A. affigge all'esterno della postazione da dismettere un cartello adesivo, di dimensione 25 cm x 25 cm. Il contenuto informativo di tale cartello deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a. la data di affissione;
  - b. la dicitura "*Questa postazione sarà dismessa dal...*" con specificazione della data di dismissione, nel rispetto del termine di preavviso di cui sopra, redatta con caratteri in stampato maiuscolo e grassetto di almeno 4 centimetri di altezza e di larghezza;
  - c. l'indirizzo del sito Internet ove è facilmente consultabile, anche attraverso l'ausilio di *software* di localizzazione geografica predisposti dalla Società, la mappatura aggiornata delle postazioni telefoniche pubbliche sull'intero territorio nazionale, distinte cromaticamente tra attive, dismesse e in fase di dismissione;
  - d. i numeri telefonici dell'assistenza clienti e la pagina web del sito Internet per ottenere le informazioni di cui al punto precedente.
5. La rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche stradali è da intendersi completata solo dopo il distacco dell'alimentazione elettrica, la rimozione

dell'apparecchio telefonico e della struttura-cabina esterna, lo smaltimento o l'alienazione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi.

6. TIM S.p.A. invia alla Direzione, ogni 6 mesi, un resoconto delle postazioni telefoniche pubbliche stradali dismesse contenente l'indicazione della relativa posizione geografica;
7. Prima di procedere alla dismissione delle postazioni ubicate nei rifugi di montagna, TIM S.p.A. invia alla Direzione l'elenco delle postazioni con le relative coordinate geografiche. L'Autorità, sulla base dei dati in proprio possesso e/o con l'ausilio di soggetti indipendenti competenti in materia, verifica la copertura radiomobile in corrispondenza delle postazioni e ne autorizza la definitiva dismissione. Per le postazioni in cui non è presente un'adeguata copertura radiomobile, TIM S.p.A., almeno 30 giorni prima della dismissione, informa la struttura ospitante della data a partire dalla quale la postazione sarà dismessa e della possibilità di sottoscrivere il servizio di telefonia vocale su rete fissa, così come disciplinato dalla delibera n. 456/16/CONS.

### **Articolo 3**

#### **(Postazioni telefoniche pubbliche ubicate nei luoghi di rilevanza sociale)**

1. Ai sensi dell'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, tenuto conto delle circostanze nazionali, è necessario continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità economica, nell'ambito degli obblighi del servizio universale, del servizio di telefonia pubblica di cui all'art. 2, comma 2, della delibera n. 290/01/CONS consistente nel prevedere, nei luoghi di seguito indicati, la presenza di almeno una postazione di telefonia pubblica:
  - a. ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
  - b. carceri;
  - c. caserme, con almeno 50 occupanti stabili, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della delibera n. 31/10/CONS.
2. L'Autorità avvia un tavolo tecnico con TIM S.p.A. e gli altri soggetti interessati con l'obiettivo di definire le nuove tecnologie di fornitura e modalità di gestione dei costi a carico del chiamante del servizio di telefonia pubblica, offerto nei luoghi di cui al comma 1, al fine di consentire l'*upgrade* tecnologico alla rete in fibra ottica.

## Articolo 4

### (Postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata)

1. I soggetti interessati possono segnalare al fornitore del servizio di telefonia pubblica, tramite un indirizzo e-mail dedicato, le postazioni telefoniche pubbliche in stato di abbandono o di rimozione non completata, documentando la segnalazione con ogni riferimento necessario ed eventualmente anche con materiale fotografico.
2. Il fornitore del servizio di telefonia pubblica, effettuate le opportune verifiche, per le postazioni per le quali la dismissione è stata sospesa ai sensi dell'art. 2 comma 2, pone in essere le opportune attività funzionali al ripristino del funzionamento.

## Articolo 5

### (Misure di sostegno per gli utenti con disabilità)

1. I fornitori del servizio di telefonia pubblica garantiscono che almeno il 75% delle postazioni sia accessibile ai consumatori con disabilità con le stesse caratteristiche in termini di funzionalità riservate a tutti gli altri consumatori.

## Articolo 6

### (Disposizioni transitorie e finali)

1. Continuano ad applicarsi le previsioni della delibera n. 290/01/CONS in quanto compatibili.
2. Le condizioni economiche dell'Allegato 2 della delibera n. 456/16/CONS si applicano alle postazioni di telefonia pubblica ubicate nei luoghi di rilevanza sociale di cui all'articolo 3 e alle postazioni stradali non coperte da segnale radiomobile, per le quali l'Autorità ha chiesto a TIM S.p.A. di sospendere la dismissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

## Articolo 7

### (Sanzioni)

Commentato [SC1]: attenzione alla numerazione dell'articolo

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente delibera si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fatto salvo, ove ne ricorrono i presupposti, il potere sanzionatorio previsto dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba